



COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.ZZA GIULIO BOLAFFI N. 1 - TEL. 0122 622323 - FAX 0122 629427

info@comune.mompantero.to.it
certificata@pec.comune.mompantero.to.it

P.IVA 01919130011 – C.F. 86501190010

ORDINANZA N. 6 DEL 04/03/2020

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione prevede, a sua volta ed in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate.

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

VISTO l'art. 192 del suddetto decreto legislativo n. 152/2006, che in via generale impone il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede che, in caso di violazione del divieto, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.

VISTO il rapporto amministrativo n. 6/2020 del Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Bussoleno, n. 142 del 1/03/2020, pervenuto al prot. com.le n. 710 del 03.03.2020 che indica in data 18.02.2020 le avvenute operazioni di spegnimento di un incendio boschivo, di origine dolosa, da parte dei VVFF e dei Volontari del Corpo AIB. Che in dette operazioni risulta completamente distrutta dalle fiamme una graticciata a sostegno del versante montano costituita da quattro blocchi di traversine orizzontali alternati a traversine poste trasversalmente alle prime e tale materiale è risultato completamente annerito dalle fiamme e combusto, ascrivibile a rifiuto da smaltire ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi a cura del proprietario del terreno, indicato essere il sig. Leschiera Walter nato a Susa (TO) il 03.06.1965.

RILEVATO pertanto che il suddetto verbale viene indicata la presenza di rifiuti da rimuovere e smaltire ai termini di legge ai sensi del D.Lgs 152/06 ed inviato al Comune per gli adempimenti di conseguenza.

ACCERTATO che il rifiuto indicato è classificabile, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, come CER – 17.02.04* quale rifiuti speciali pericolosi.

CONSIDERATO che le particolari esigenze di celerità del procedimento, connesse all'urgenza e conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi

ACCERTATO che il terreno ove risulta presente il materiale ascrivibile a rifiuto è risultato catastalmente appartenere al sig. **LESCHIERA Walter**, nato a Susa (TO) il 03.06.1965, residente a Mompantero (TO).

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

al sig. **LESCHIERA Walter**, nato a Susa (TO) il 03.06.1965, residente a Mompantero (TO) in Fraz. Urbiano Superiore, 15/A, di provvedere con la massima urgenza e comunque entro il termine massimo di **15 (quindici) gg.** dalla notifica della presente ordinanza:

1. alla rimozione, bonifica e conseguente trasporto e smaltimento di tutto il materiale bruciato, costruito da quattro blocchi di traversine orizzontali in legno alternati a traversine poste trasversalmente alle prime, in conformità di quanto stabilito dal D.Lgs 9.04.2008 n. 81 e con esecuzione operazioni da parte di ditta specializzata ed autorizzata dalla normativa vigente iscritta nell'apposito albo (Albo Nazionale Gestori Ambientali) ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi;
2. di provvedere a comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato ed inviare la relativa documentazione di accettazione smaltimento del materiale da parte del soggetto autorizzato, al fine di consentire le dovute verifiche da parte dei competenti organi di controllo;
3. in caso di inottemperanza accertata, di riservarsi di disporre gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari.

DISPONE

- a) di notificare il presente atto al sopraindicato sig. **LESCHIERA Walter**;
- b) che, nel caso di inottemperanza da parte della persona obbligata ex lege, si procederà d'ufficio all'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con addebito e recupero in danno delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché verrà presentata conseguente denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 225 comma 3 D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
- c) di inviare la presente ordinanza al Prefetto di Torino, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Bussoleno.

Ai sensi della legge 7/08/90 n. 241, che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, dalla avvenuta notificazione, entro 60 gg. al T.A.R. Piemonte, ai sensi della L. n. 1034/71 e smi o ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 gg. ai sensi del DPR 1199/71.

IL SINDACO
(Piera FAVRO)

